

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado	- Presidente -
Dott. FORTE Fabrizio	- rel. Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo	- Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio	- Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 26652 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2006, proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma alla Via Monte Zebio n. 37 presso l'avv. Stefano D'Urso, e rappresentato e difeso dall'avv. Munafò Luigi, come da procura a margine del ricorso; (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

COMUNE DI FALCONE, in persona del sindaco p.t., nel merito elettivamente domiciliato in Messina, alla Via S. Filippo Bianchi n. 48, presso l'avv. Intiliso, unitamente all'avv. RAO Grazia, che lo rappresentava e difendeva in quella sede;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 360 del 23 maggio 2005 - 6 luglio 2005, rilasciata con formula esecutiva a istanza del Munafò in data 25 luglio 2005;

Udita, all'udienza del 19 febbraio 2013, la relazione del Cons. Dott. FORTE Fabrizio e sentito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. ZENO Immacolata, che conclude per la inammissibilità o, in subordine, per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

FATTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29 maggio 1998 A. M. e M.C., comproprietari di un fondo in Comune di (OMISSIS), in Catasto a F. 5, P.le 145 e 262, del quale erano stati occupati mq. 2.452 dall'ente locale, con ordinanza n. 41 del 13 luglio 1995 erroneamente notificata a terzi, per costruire "opere di urbanizzazione primaria nell'area artigianale prevista nel P.I.P. Il Stralcio", convenivano in giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Messina detto comune.

Con la citazione gli attori chiedevano che fosse dichiarata la illegittimità dell'intera procedura ablatoria e che il comune convenuto fosse condannato al risarcimento del danno o, in subordine, a corrispondere le indennità di occupazione ed espropriazione in misura da determinare dall'adita Corte. La illegittimità della procedura era dedotta per il fatto che il Comune di Falcone non aveva notificato ai proprietari l'autorizzazione alla occupazione e, solo dopo la redazione dello stato di consistenza del bene occupato in assenza dei proprietari, aveva comunicato l'indennità definitiva fissata dalla Commissione provinciale espropri in L. 15.097.655. La Corte d'appello di Messina, con sentenza del 6 luglio 2005, ha ritenuto legittima la procedura ablativa, negando che, nella fattispecie, si fosse consumata una occupazione usurpativa, cioè posta in essere in difetto di dichiarazione di pubblica utilità, sulla quale comunque essa non poteva

decidere in unico grado e limitandosi a liquidare le sole indennità di espropriazione nella misura sopra indicata e di occupazione da fissare in rapporto all'altra. Ritenuto che l'area fosse edificabile alla data del decreto di esproprio (13 settembre 1999), perché sita in zona "D dell'area artigianale di cui al Piano per gli Insediamenti Produttivi P.I.P. 2 Stralcio", la Corte di merito ha liquidato l'indennità di espropriazione, ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis all'epoca vigente, nella semisomma del valore venale dell'area e del reddito dominicale rivalutato e coacervato per dieci anni.

Sulla base di un valore venale di L. 40.000 a mq., desunto da altre sentenze emesse dalla stessa Corte per procedure espropriative nel medesimo contesto territoriale, la Corte d'appello di Messina ha fissato l'indennità di esproprio in Euro 25.519,79 e quella di occupazione negli interessi legali su detta somma per ciascun anno di durata di essa dal 13 luglio 1995 al 13 settembre 1999, liquidandola in Euro 6.740,92, oltre accessori sulle due somme che precedono. Di tali somme si è ordinato il deposito presso la competente Cassa depositi e prestiti a cura del Comune di Falcone, condannato alle spese del giudizio di merito in unico grado. Per la cassazione della sentenza che precede della Corte d'appello di Messina A. M. propone ricorso di due motivi, notificato il 25 - 26 settembre 2006 e illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; non contrasta il ricorso il Comune di Falcone, regolarmente evocato in causa anche nel giudizio di legittimità.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che dei due oppositori nel merito solo M.A. ha proposto ricorso per cassazione e non lo ha notificato all'altro attore nel giudizio dinanzi alla Corte di appello di Messina M.C., parte alla quale alcun cenno è fatto nella impugnazione. Per la unicità della indennità di espropriazione, la stessa deve comunque liquidarsi unitariamente e non con riferimento alle singole quote spettanti a ciascun comproprietario, dovendo depositarsi nella misura corrispondente alla quota di pertinenza di ognuno degli aventi diritto per cui la causa può proseguire anche su istanza di una sola delle parti del giudizio di merito (da ultimo, Cass. 17 maggio 2012 n. 7777). Tale conclusione deve confermarsi pure nel caso di specie nel quale l'unico ricorrente insiste per la illiceità della procedura e domanda quindi il risarcimento del danno, così insistendo in un'azione da illecito, da cui sorge una causa certamente scindibile e risolvibile diversamente per ciascuna delle parti originarie attrici nel giudizio di merito (Cass. 10 maggio 2011 n. 10208).

1.1. Il primo motivo di ricorso di M.A. denuncia violazione della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis come successivamente modificata, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 10, 11 e 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241, della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 e delle altre norme e principi sulle espropriazioni, oltre che dell'art. 96 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il ricorrente con l'altro attore nel merito aveva dedotto, con l'atto introduttivo, la nullità del provvedimento di liquidazione dell'indennità d'espropriazione per non essersi mai notificato ai germani M. l'atto dichiarativo della pubblica utilità delle opere da realizzare e la autorizzazione a occupare l'area ove dovevano eseguirsi. Il Comune di Falcone ha confermato la deduzione degli attori in ordine al fatto che l'atto di autorizzazione all'immissione in possesso con la dichiarazione di pubblica utilità era stato erroneamente notificato alla ditta "I.S. nata il (OMISSIS)", che non era proprietaria catastale del fondo occupato, appartenente ai germani M..

Essendo stato il fondo soggetto a precedenti espropriazioni ad opera del Comune di Falcone, questo non poteva ignorare chi erano i proprietari dell'area che intendeva occupare e aveva provocato, con la sua condotta, la presente causa di cui doveva

rispondere anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Il Comune di Falcone ha difeso nel merito la legittimità della procedura espropriativa, anche se il provvedimento che autorizzava l'occupazione era stato notificato a persone diverse dai proprietari e tale tesi era stata ritenuta corretta dal giudice adito.

Si era quindi liquidata dalla Corte di appello di Messina l'indennità di espropriazione dell'area di cui sopra in Euro 25.519,76, con gli interessi legali dal 13 settembre 1999 al soddisfo e quella di occupazione in Euro 6.740,92, oltre agli interessi dalle date di scadenza delle singole annualità al deposito del dovuto, negandosi la chiesta rivalutazione, trattandosi di debiti di valuta.

Il c.t.u. dr. T., nominato dalla Corte d'appello di Messina, ha confermato che l'ordinanza n. 41 del 13 luglio 1995, che aveva disposto l'occupazione delle aree per cui è causa, non era stata notificata alle parti e che il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza si erano redatti senza la presenza degli effettivi proprietari dell'area M. e con soggetti diversi.

Ad avviso del ricorrente mancava quindi una legittima procedura espropriativa e la omessa notifica del decreto di occupazione di urgenza comporta l'assenza della dichiarazione di pubblica utilità, perché inserita in un atto, non notificato ai legittimi proprietari delle aree occupate e quindi a loro inopponibile.

La esclusione dei proprietari dell'area M. dalla partecipazione alla procedura espropriativa nella fase iniziale di essa, comporta la invalidità del procedimento sia in ordine alla occupazione preordinata all'esproprio che alla successiva espropriazione.

La illegittima occupazione che il ricorrente qualifica "usurpativa", comporta il diritto del M. al pagamento del valore venale delle aree oggetto di causa, dovendosi risarcire il danno prodotto dall'illecito che precede e non essendo liquidabile alcuna indennità di espropriazione nella fattispecie, in difetto di valido procedimento ablativo.

La mancanza di dichiarazione di pubblica utilità che consente di qualificare l'occupazione "usurpativa" come dedotto in ricorso, esclude la applicazione alla liquidazione del danno dei criteri di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis dovendosi corrispondere una somma pari al valore venale del bene occupato con la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'illecito al soddisfo.

Mancando il termine finale della autorizzata occupazione è da negare ogni effetto legale di questa, per cui era da corrispondersi il solo valore effettivo dell'area; in ogni caso la mancanza dei termini di costruzione dell'opera e del procedimento espropriativo, di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13 comportava una procedura illegittima. Il comune di Falcone era tenuto a liquidare il dovuto in base al valore venale delle aree occupate; pertanto la occupazione eseguita senza legittima autorizzazione e in difetto di una previa dichiarazione di pubblica utilità comporta il diritto dell'espropriato alla rivalutazione del controvalore dei beni occupati.

La Corte adita, pur non annullando gli atti della illegittima procedura espropriativa, poteva in concreto disapplicarli ed ha liquidato l'indennità di espropriazione e di occupazione delle aree in luogo del risarcimento dovuto per l'illecito descritto.

A conferma della richiesta di condanna al risarcimento, il ricorrente, che è uno dei due attori nel giudizio di merito, deduce che il TAR per la Sicilia, con sentenza dell'11 settembre 2006 notificata il 20 settembre 2006, ha annullato le ordinanze del Comune di Falcone relative alla occupazione ed espropriazione del bene.

Il ricorso si chiude con tre quesiti non necessari data la inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 366 bis c.p.c., con cui il ricorrente chiede alla Corte di Cassazione di affermare che la Corte di merito non poteva che disapplicare la procedura di esproprio divenuta illegittima e condannare l'ente locale a pagare il valore venale dell'area occupata all'attualità, risarcendo i danneggiati degli effetti dannosi della condotta dell'ente locale.

1.2. In secondo luogo si deduce la violazione degli artt. 112, 116 c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4 in rapporto all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, anche per motivazione carente sul fatto decisivo della liquidazione da operare in ragione dei diritti lesi. Dovendo il giudice di merito tenere conto dei fatti come esposti e delle deduzioni delle parti, doveva liquidarsi il danno sulla base del valore venale del suolo che il c.t.u. nominato in primo grado aveva fissato in Euro 87,00 a mq. alla data della decisione di appello, con deduzione non condivisa dal giudice nella sentenza oggetto di ricorso in maniera immotivata, non avendo adeguato la valutazione delle aree per cui è causa a quella di terreni simili e vicini fatta propria in altre cause pendenti dinanzi alla stessa Corte.

2. I due motivi di ricorso sono in parte inammissibili, allorché propongono la liquidazione del risarcimento del danno liquidato nel valore venale dell'area occupata alla data della decisione e negli accessori su tale somma rivalutata, ma non censurano la affermazione della sentenza impugnata che tale domanda era improponibile in unico grado alla Corte e doveva proporsi invece al tribunale competente. La Corte d'appello ha correttamente rilevato, con statuizione non impugnata né nella sostanza né nella forma, che nessuna domanda di risarcimento del danno era proponibile nell'unico grado in cui si era evocato in causa l'espropriante Comune di Falcone per la determinazione dell'indennità di espropriazione, per cui ogni domanda di risarcimento era inammissibile dinanzi ad essa. La sentenza doveva quindi dichiarare solo improcedibile la domanda di risarcimento del danno ad essa proposta in unico grado, per cui deve negarsi sia ammissibile il primo motivo di ricorso, che insiste per la condanna ai danni del comune, quale responsabile della presente vicenda ablativa. Deve inoltre rilevarsi che dal ricorso emerge che, successivamente alla sentenza della Corte d'appello oggetto di ricorso, il TAR per la Sicilia con sentenza dell'11 settembre 2006 ha annullato i provvedimenti che hanno autorizzato l'occupazione e disposto l'espropriazione, per cui deve ritenersi che le indennità liquidate dalla sentenza impugnata non potessero corrispondersi in difetto di una valida occupazione legittima e di una espropriazione.

I due motivi di ricorso devono quindi essere rigettati. Nella concreta fattispecie vi è un ricorso che insiste nella domanda di liquidazione delle indennità che precedono e contestualmente in quella di risarcimento del danno già prospettata in unico grado di appello inammissibilmente sul piano processuale, per cui, per entrambi i profili, il presente ricorso deve rigettarsi.

Peraltro per l'azione risarcitoria si è correttamente rilevato (Cass. 28 gennaio 2013 n. 1804) che nel nostro ordinamento non ha spazio il modo di acquisto della proprietà già definito dalla giurisprudenza "occupazione appropriativa", che si perfeziona per la trasformazione irreversibile delle aree occupate con la costruzione su di esse delle opere dichiarate di pubblica utilità. Tale atipica forma di acquisizione della proprietà privata in favore di terzi o di soggetti pubblici, va comunque oltre i limiti della Costituzione e delle norme sopranazionali e comunitarie, con la conseguenza che nelle fattispecie concrete, comunque con rispondenti alla presente causa, dovrebbe applicarsi il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 42 bis aggiunto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 34, comma 1 convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111. La domanda da proporre, per la deduzione nel ricorso dell'avvenuto annullamento degli atti della procedura espropriativa, poteva essere solo quella di risarcimento del danno da illecita occupazione, ma essa sarebbe stata comunque inammissibile in unico grado dinanzi alla Corte di appello, incompetente su di essa, per cui comunque la impugnazione in questa sede deve rigettarsi.

La deduzione sulla erronea determinazione dell'indennità è illogica in rapporto all'annullamento dedotto dallo stesso ricorrente dei provvedimenti a base dell'occupazione ed espropriazione, vicende per cui si insiste nella richiesta di determinare l'indennità non dovuta, chiedendosi poi il risarcimento del danno nel merito

richiesto irritualmente solo in secondo grado, per cui il ricorso va rigettato. Non si fa luogo alla condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico del soggetto che ha proposto il ricorso rimanendo soccombente, per non avere il comune intimato svolto attività difensiva da remunerare in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1A sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2013